

# FARMACI VETERINARI IN ZOOTECNIA: ADEMPIMENTI DEGLI ALLEVATORI E DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA

3 • La prescrizione veterinaria o ricetta in triplice copia o copia unica: *“è obbligatoria per la somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti comprese le api di qualsiasi medicinale veterinario, che potrà essere dispensato solo da farmacie o altre strutture autorizzate con presenza di farmacista (grossisti)”*.

Questo è quanto prevede la normativa in oggetto, che, però, consente delle esenzioni conformemente a criteri fissati in sede comunitaria, nell'attesa dei quali restano in vigore le previgenti disposizioni in materia: per cui l'attuale utilizzo di prodotti registrati non sottoposti all'obbligo di ricetta veterinaria rimane vigente.

- validità della ricetta veterinaria: la ricetta ha ora validità di **dieci giorni** lavorativi;
- l'obbligo del titolare di detenere un **registro dei trattamenti terapeutici (copertina verde)** ed un **registro somministrazione medicinali per trattamenti terapeutici e zootecnici (copertina rosa)**, che dovranno essere vidimati dal Servizio Veterinario competente per territorio e su cui questi nell'ambito della vigilanza routinaria presso le aziende trascriverà la data di avvenuto controllo;
- l'obbligo del titolare di annotare sul **primo** registro, perché il secondo è di competenza esclusiva del Veterinario, **entro 24 ore** la data di inizio e di fine trattamento.
- l'obbligo del titolare di rispettare i tempi di sospensione o di utilizzo previsti;
- l'obbligo di conservare i medicinali in un luogo idoneo e smaltire i farmaci scaduti correttamente;
- l'obbligo della conservazione dei **registri** a cura del titolare, unitamente a copia delle ricette rilasciate dal Veterinario e della documentazione di acquisto, per almeno **cinque anni** dall'ultima registrazione anche in caso di abbattimento degli animali prima della scadenza di tale periodo;
- l'obbligo del Veterinario prescrittore di annotare sui registri la data, la natura dei trattamenti prescritti o eseguiti, i dati identificativi dell'animale trattato o da sottoporre a trattamento, i tempi di sospensione;
- l'obbligo della **documentazione di scorta, Mod 4 e dichiarazione** controfirmata dal Veterinario prescrittore per gli animali destinati alla macellazione, che abbiano subito un trattamento nei 90 giorni precedenti;
- ormoni utilizzati nelle patologie dell'apparato riproduttore: è stato modificato il tipo di ricetta di questi prodotti, senza distinzione alcune tra ormoni o sostanze ad azione ormonale, per cui detti medicinali veterinari debbono essere ceduti solo dietro presentazione di ricetta triplice non ripetibile (RNRT) e quindi rientrare tra i medicinali sottoposti a carico e scarico;
- la ricetta e la somministrazione esclusiva da parte del Medico Veterinario delle sostanze ad azione ormonale;



## FARMACI VETERINARI IN ZOOTECNIA: ADEMPIMENTI DEGLI ALLEVATORI E DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA

- 4 • **scorte aziendali:** è ammessa l'autorizzazione a scorta, con l'indicazione di un solo Veterinario responsabile dell'armadietto, di tutti i medicinali veterinari, tranne quelli da somministrarsi attraverso gli alimenti liquidi o solidi (ex Medicinali veterinari prefabbricati per la terapia di massa). In tale caso è previsto un apposito **registro di carico e scarico**, che unitamente alle copie delle prescrizioni medico-veterinarie ed alla documentazione di acquisto è da conservarsi per **cinque anni** dall'ultima registrazione anche in caso di abbattimento degli animali prima della scadenza di tale periodo. Le trascrizioni in tale registro dei rispettivi carichi e scarichi devono essere effettuate entro i **sette giorni lavorativi**;
- l'utilizzo delle **rimanenze** che può avvenire solo dietro specifica indicazione di un Medico Veterinario e trascrizione del trattamento sul registro a cura del Veterinario e dell'allevatore nelle 24 ore previste;
  - in caso di sostituzione del farmaco prescritto da parte dello stesso farmacista per terapia d'urgenza, l'assenso deve essere regolarizzato nei CINQUE GIORNI LAVORATIVI successivi mediante apposita comunicazione del Medico Veterinario, sottoscritta dallo stesso, da consegnare al farmacista;
  - il Veterinario, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, può **consegnare all'allevatore** o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e da lui già utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che questi si procuri, dietro presentazione di ricetta, altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima;
  - **le sanzioni:** sono previste pesanti sanzioni per chi viola le disposizioni dei decreti. Ad esempio chi, salvo che il fatto costituisca reato, somministra agli animali medicinali veterinari non autorizzati è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329,00 a euro 61.974,00; il proprietario od il responsabile di animali destinati alla produzione di alimenti ed il Veterinario, salvo che il fatto costituisca reato, che non osservano le disposizioni di registrazione e conservazione previste, del documento di scorta alla macellazione, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00.

Nel richiedere che le Associazioni di categoria, i Veterinari e tutti quanti operano nella filiera zootecnica si facciano parte attiva nell'opera di divulgazione delle norme, in particolar modo per quanto riguarda un impiego consapevole degli antibiotici e dei chemioterapici, nell'assistere gli allevatori in modo da facilitarne gli adempimenti previsti, si auspica una diligente applicazione degli stessi.

